

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 192 DEL 13/10/2018

OGGETTO:	SPINEA MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI DAL 15/10/2018 AL 31/03/2018 - MODIFICHE PARZIALI ALL'ORDINANZA N. 187 DEL 2/10/2018.
-----------------	---

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

Vista la delibera del Comune di Spinea n. 134 del 9/10/2018 la quale innova la precedente n. 128 del 2/10/2018 modificando i periodi temporali delle limitazioni in caso di allerta 1 arancio e allerta 2 rosso, dal 15/10/2018 al 31/03/2019, secondo le indicazioni successivamente fornite dalla Città Metropolitana di Venezia;

Vista altresì l'ordinanza n. 187/2018 dell'Unione dei Comuni del Miranese e ritenuto di apportare le necessarie modifiche indicando i periodi temporali delle limitazioni con allerta 1 arancio e allerta 2 rosso come sopra riportato;

ORDINA

A parziale modifica dei punti 2 e 3 della precedente ordinanza n. 187 del 02/10/2018 la seguente regolamentazione:

- 2 Allerta livello 1 ARANCIO valido dal 15/10/2018 al 31/03/2019 su apposita comunicazione (di cui al punto 6 dell'ord. n. 187/2018)
- 3 Allerta livello 2 ROSSO valido dal 15/10/2018 al 31/03/2019 su apposita comunicazione (di cui al punto 6 dell'ord. n. 187/2018)

Conservano validità tutte le restanti regolamentazioni indicate nell'ordinanza n. 187 del 2/10/2018.

DISPONE

Che ne venga inviata copia a:

- Prefettura di Venezia;
- Questura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia;
- Comando Provinciale Carabinieri di Venezia;
- Comando Carabinieri di Spinea;
- Comando Vigili del Fuoco di Venezia-Mestre;
- Compagnia Guardia di Finanza di Mirano;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima;
- Uffici Urp, Commercio, Ambiente, Manutenzione del Patrimonio del Comune di Spinea;
- Città Metropolitana di Venezia;
- ACTV.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge

06.12.1971 n. 1034 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Cittadin Michele / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale